

GUIDA AD USO DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, NASPI, DIS-COLL O MOBILITA', CHE HANNO TROVATO UN NUOVO IMPIEGO

Una crisi aziendale può comportare diverse variazioni delle forme di lavoro, talvolta orientate alla sospensione, talvolta alla cessazione del rapporto con l'azienda..

In tutti i casi intervengono gli ammortizzatori sociali, allo scopo di alleviare gli esiti della crisi e, talvolta, di accompagnare il lavoratore verso una nuova occupazione, spesso diversa, nelle forme e nelle caratteristiche da quella precedente, ed è, pertanto, lecito domandare se l'indennità corrisposta sia compatibile o meno con la nuova forma di lavoro e a quali condizioni.

E' una preoccupazione legittima, poiché suggerisce le modalità con le quali mantenere, se occorre, quel filo che legava il dipendente alla precedente occupazione, proiettandolo verso le proprie aspirazioni, mediante i più adeguati provvedimenti di sostegno al reddito.

Questa guida cerca di fornire una sintesi circa le condizioni che regolano la materia, sulla quale sono intervenute continue variazioni, chiarimenti, integrazioni, che non sempre favoriscono la serena valutazione delle scelte da compiere; per cui, è sempre consigliabile verificare lo stato legislativo e la coerenza della propria situazione personale con le norme vigenti al momento.

Per semplicità, può essere utile riassumere le diverse situazioni personali, su quattro differenti scenari, così da interpretare il percorso migliore. Il lavoratore selezionerà la propria situazione, verificandola con le normative vigenti. **Si consiglia, in ogni caso, la lettura delle "considerazioni finali e consigli utili" validi per tutte le circostanze:**

- lavoratore percettore di **Cassa Integrazione Guadagni;**
- lavoratore percettore di **NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego;**
- lavoratore percettore di **DIS-COLL (Disoccupazione per i Collaboratori);¹**
- lavoratore percettore di **indennità di mobilità.**

Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

Trattasi di prestazione di tipo collettivo, disposta dal datore di lavoro a conclusione di una procedura di consultazione sindacale.

Comporta la sospensione del rapporto di lavoro, ma non la sua cessazione. Il lavoratore continua a dipendere dall'azienda che ha disposto la CIG e, per questa ragione, **non può attivare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, fatte salve le forme di lavoro part time, purché strutturalmente collocate un momenti diversi della giornata / settimana / mese. In questi casi l'indennità di CIG è cumulabile con il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro, anche se preesistente.

Diverse forme di lavoro subordinato, (lavoro a termine) possono essere attivate, ma comportano la sospensione dell'indennità di CIG. Altre forme di lavoro parasubordinato (CoCoCo o CoCoPro) oppure lavoro autonomo (partita IVA), possono essere avviate, **in ogni**

¹ Trattasi di misura sperimentale per il solo 2015.

caso occorre inoltrare comunicazione preventiva a INPS, comprensiva del reddito presuntivo derivante dalla nuova attività, nonché consultivo.

Occorre ricordare che il rapporto di lavoro con l'azienda che ha disposto la CIG, benché sospeso, non fa venir meno con il titolare della prestazione il principio di non concorrenza, soprattutto quando previsto dal contratto individuale di lavoro e, conseguentemente, indennizzato.

Lavoratore percettore di NASpI

Il lavoratore che abbia perduto involontariamente l'occupazione e sia in possesso del requisito soggettivo (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita dell'occupazione + almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione) ha diritto a percepire l'indennità NASpI per la durata stabilita dalle norme vigenti al momento e previa domanda presentata dall'interessato entro 68 giorni successivi la perdita dell'occupazione.

Pertanto, il lavoratore, che non ha più alcun obbligo verso l'azienda dalla quale ha cessato, può:

- **attivare un nuovo rapporto di lavoro subordinato decade dalla NASpI** qualora il contratto di lavoro dal quale produca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.145 €), tranne nel caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a 6 mesi. In quest'ultimo caso la NASpI viene sospesa d'ufficio e riprende, sempre d'ufficio, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro per l'erogazione della parte residua.

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato (di durata superiore o inferiore ai 6 mesi) ma con reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.145 €) si mantiene la NASpI che però verrà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto **a condizione che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo previsto/presunto, entro un mese dall'inizio dell'attività.**

Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro part time ed abbia perso involontariamente l'occupazione da uno di essi, è possibile cumulare, sia pure in forma ridotta, l'indennità NASpI con il reddito percepito a condizione che quest'ultimo non superi il limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, (8.145 €), **purché comunichi a INPS, entro un mese dalla domanda di NASpI**, l'ammontare del reddito previsto a seguito della nuova attività, in modo da consentire l'erogazione dell'indennità NASpI, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina l'erogazione dell'indennità, salvo conguaglio, d'ufficio, al momento della dichiarazione dei redditi;

In ogni caso, la contribuzione versata in corso del nuovo rapporto di lavoro, è utile ai fini dei requisiti per l'accesso di nuova NASpI.

- **Attivare una prestazione di lavoro autonomo (partita IVA), impresa individuale o parasubordinata** cui consegue **l'obbligo di comunicare a INPS entro un mese dall'avvio della nuova attività**², (o entro un mese dalla domanda di NASpI, qualora

² A partire dal 18 agosto 2014, ogni comunicazione a INPS relativa a variazioni dello stato occupazionale (rioccupazione, avvio di lavoro autonomo, parasubordinato o somministrato ecc.) deve essere inoltrata

preesistente) comprensiva del reddito presuntivo nell'anno solare. Qualora tale reddito dovesse modificarsi in corso d'anno, serve aggiornare la cifra presunta.

Nel caso in cui tale reddito sia inferiore a quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800€ per il lavoro autonomo o impresa individuale, elevato a 8.145€ nel caso della collaborazione, al netto del contributo previdenziale e al lordo dell'imposizione fiscale), l'indennità NASpI continua ed essere erogata, ma ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina l'erogazione dell'indennità, salvo conguagliare d'ufficio il valore dell'indennità al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora il lavoratore titolare di NASpI sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare a INPS l'autodichiarazione relativa al reddito effettivamente percepito, a seguito della nuova attività lavorativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

In ogni caso, è bene ricordare che **qualora il titolare dell'indennità NASpI intenda avviare una propria attività autonoma, imprenditoriale, (partita IVA), oppure per associarsi in cooperativa**, nella quale il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ha diritto di percepire l'intero ammontare dell'indennità NASpI residua, in unica soluzione, presentando domanda a INPS in via telematica entro i termini di fruizione della prestazione e, comunque, entro un mese dall'inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

Qualora il lavoratore torni a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo indennizzato, la somma deve essere restituita.

Lavoratore percettore di DIS-COLL

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che hanno perduto involontariamente il lavoro, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, possono chiedere, in via sperimentale e per il solo anno di riferimento, l'indennità di disoccupazione.

L'indennizzo è condizionato dall'essere in stato di disoccupazione e di essere in possesso del requisito soggettivo che consiste nel far valere una contribuzione di almeno tre mesi nel periodo intercorrente dal 1 gennaio dell'anno precedente (2014) e la cessazione del rapporto di Lavoro + almeno un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica la perdita del lavoro, oppure un rapporto di collaborazione della stessa durata dal quale sia derivato un reddito pari ad almeno la metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione (647,83€).

Il lavoratore titolare dell'indennità può:

- **attivare un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni** cui consegue la **decadenza dall'indennità**, poiché non compatibile, né cumulabile con il nuovo reddito;

esclusivamente mediante il canale telematico (www.inps.it), oppure telefonando al n. 803164 se da utenza fissa, o 06164164 se da utenza mobile. E' possibile inoltrare questa comunicazione anche mediante patronato. Medesima procedura anche per comunicare variazioni di indirizzo e/o di modalità di pagamento.

- **attivare un nuovo rapporto subordinato di durata inferiore ai 5 giorni**, che comporta la sospensione dell'indennità per poi riprendere al termine dell'attività;
- **Attivare una prestazione di lavoro autonomo (partita IVA)**, cui consegue l'**obbligo di comunicare entro 30 giorni a INPS l'avvio della nuova attività**³, comprensiva del reddito presuntivo nell'anno solare. Qualora tale reddito dovesse modificarsi in corso d'anno, serve aggiornare la cifra presuntiva. In ogni caso, **il lavoratore è obbligato a comunicare all'INPS il reddito realmente percepito.**

Lo stato di disoccupazione è assicurato fino ad un reddito di 4.800€ (al netto del contributo previdenziale e al lordo dell'imposizione fiscale) per anno solare, superato il quale si perde l'intera indennità

Se, al contrario, non raggiunge tale cifra, l'indennità NASpI continua ed essere erogata, ma ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina l'erogazione dell'indennità.

Lavoratore percettore di indennità di mobilità

Il lavoratore che abbia perduto involontariamente l'occupazione da un'azienda destinataria della Cassa Integrazione Straordinaria e sia in possesso del requisito soggettivo che, a differenza della NASpI, è composto da un'anzianità aziendale non inferiore a 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro, ha il diritto di percepire l'indennità di mobilità per la durata definita dalle norme vigenti e, in ogni caso, non superiore all'anzianità aziendale.

Il lavoratore, pur non avendo alcun obbligo verso l'azienda dalla quale ha cessato, può:

- **attivare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.** Che comporta la **cancellazione del titolare dalla lista di mobilità e dalla relativa indennità.** Entrambe possono essere ripristinate, a domanda del lavoratore, qualora la cessazione sia disposta dal datore di lavoro durante il periodo di prova. In questo caso, al lavoratore spetta il residuo dell'indennità di mobilità autorizzata ma non ancora percepita. Stesso trattamento spetta al lavoratore nel caso venga licenziato dalla nuova azienda, anche per giusta causa, senza aver maturato il requisito per poter accedere all'indennità di mobilità, cioè entro 12 mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro.
- **Attivare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato.** La norma prevede che l'indennità, e la relativa iscrizione alla lista di mobilità vengano sospese per tutto il periodo della nuova attività, per poi riprendere al termine della sospensione. Questo diritto, di sospensione e ripresa dell'indennità ha una durata non superiore al doppio del periodo autorizzato, dopodiché interviene la cancellazione (esempio: lavoratore di età superiore ai 50 anni, cui spettano 3 anni di indennità di mobilità a decorrere dal 1 giugno 2014 fino al 31 maggio 2017, avvia un rapporto di lavoro a termine con decorrenza 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015. Per tutto il 2015 non percepisce

³ A partire dal 18 agosto 2014, ogni comunicazione a INPS relativa a variazioni dello stato occupazionale (rioccupazione, avvio di lavoro autonomo, parasubordinato o somministrato ecc.) deve essere inoltrata esclusivamente mediante il canale telematico (www.inps.it), oppure telefonando al n. 803164 se da utenza fissa, o 06164164 se da utenza mobile. E' possibile inoltrare questa comunicazione anche mediante patronato. Medesima procedura anche per comunicare variazioni di indirizzo e/o di modalità di pagamento.

l'indennità di mobilità in quanto incompatibile con il nuovo reddito di lavoro subordinato; l'indennità riprende il 1 gennaio 2016 ma la scadenza slitta avanti di un anno -corrispondente al periodo lavorato - cioè 31 maggio 2018. Questo diritto scade definitivamente il 31 maggio 2020, dopo sei anni, cioè il doppio dei tre precedentemente autorizzati). Queste scadenze sono chiaramente riconoscibili dal certificato dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego, cui il lavoratore deve, obbligatoriamente recarsi per iscriversi alla lista di mobilità.

- **Attivare una prestazione di lavoro autonomo (partita IVA)** cui consegue **l'obbligo di comunicare a INPS l'avvio della nuova attività**, comprensiva del reddito presuntivo nell'anno solare. Qualora tale reddito dovesse modificarsi in corso d'anno, serve aggiornare la cifra presuntiva. **In ogni caso, il lavoratore è obbligato a comunicare a INPS il reddito realmente percepito.**

Lo stato di disoccupazione è assicurato fino ad un reddito di 4.800€ (al netto del contributo previdenziale e al lordo dell'imposizione fiscale) per anno solare, superato il quale, benché non vi siano norme di legge relative al mantenimento o alla decadenza dalle liste di mobilità e alla corrispondente indennità, si ritiene che l'indennità cessi in quanto incompatibile e incumulabile.

Se, al contrario, non raggiunge tale cifra, l'indennità di mobilità e il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa, possono cumularsi fino a raggiungere una cifra pari allo stipendio percepito prima del licenziamento.

In ogni caso, è bene ricordare che qualora il titolare dell'indennità di mobilità intenda avviare una propria attività imprenditoriale, o autonoma (partita IVA), oppure anche per associarsi in cooperativa, ha diritto di percepire l'intero ammontare dell'indennità, residua in unica soluzione presentando domanda a INPS entro i termini di fruizione della prestazione e, comunque, 60 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Qualora il lavoratore torni a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima che siano trascorsi 24 mesi dalla concessione della somma anticipata, la stessa deve essere restituita.

- **L'attivare una prestazione di lavoro parasubordinato (CoCoCo o CoCoPro)**, obbliga il lavoratore a comunicare a INPS l'attivazione della nuova prestazione, comprensiva del reddito presuntivo nell'anno solare. **In ogni caso, il lavoratore è obbligato a comunicare a INPS il reddito realmente percepito.**

Lo stato di disoccupazione è assicurato fino ad un reddito di 8.000€ (al netto del contributo previdenziale e al lordo dell'imposizione fiscale) per anno solare, superato il quale, benché non vi siano norme di legge relative al mantenimento o alla decadenza dalle liste di mobilità e alla corrispondente indennità, si ritiene che l'indennità cessi in quanto incompatibile e incumulabile.

Se, al contrario, non raggiunge tale cifra, l'indennità di mobilità e il reddito derivante dalla nuova attività lavorative, possono cumularsi fino a raggiungere una cifra pari allo stipendio percepito prima del licenziamento.

Considerazioni finali e consigli utili

- Si consiglia di comunicare sempre, preventivamente, a INPS qualsiasi variazione dello stato occupazionale⁴. **Tale consiglio diventa obbligo** nel caso in cui il titolare di indennità (CIG, NASpI, DIS-COLL, mobilità ecc.) :
 - intraprenda lavoro autonomo;
 - accetti un impiego pubblico;
 - attivi un qualunque rapporto di lavoro, in qualsiasi forma, sul territorio di uno stato estero;
 - abbia accettato un lavoro somministrato;
 - sia un pilota di vettore aereo, nel caso in cui accetti un lavoro remunerato, anche se finalizzato al mantenimento delle abilitazioni di volo.

Il lavoratore è altresì obbligato a comunicare a INPS, entro 30 giorni, l'inizio di una nuova attività autonoma o collaborazione, ricordando, altresì di trasmettere il reddito presuntivo, nonché il reddito realmente percepito.

- Ad eccezione della Cassa Integrazione Guadagni, che è una prestazione di tipo collettivo, disposta dal datore di lavoro dell'azienda presso la quale il titolare continua a mantenere un rapporto di lavoro subordinato, tutte le altre prestazioni derivano dalla domanda dell'interessato che deve, prioritariamente, certificare il proprio stato occupazionale presso il Centro per l'Impiego, per poi fare richiesta di indennizzo all'INPS.

Il tutto deve concludersi entro 68 giorni dalla data della cessazione. E', tuttavia, fortemente consigliato completare questo percorso entro i primi 7 giorni dal licenziamento, per consentire la decorrenza delle indennità a partire dall' 8°. Questa decorrenza assume importanza soprattutto nel caso in cui la successiva rioccupazione determini la sospensione o la cessazione dell'indennizzo.

- Accade frequentemente che il lavoratore passi dalla Cassa Integrazione Guadagni, il più delle volte straordinaria, alla mobilità, senza soluzione di continuità. Come precisato, il lavoratore posto in CIG ha il diritto di cercare, trovare e svolgere attività lavorativa presso altre aziende, purché non a tempo indeterminato.

E' consigliabile che l'attività a tempo determinato cessi entro la scadenza della CIG per non compromettere lo stato di disoccupazione, nel momento in cui diventa necessario iscriversi alla lista di mobilità presso il Centro per l'Impiego. E' superfluo ricordare che, qualora il lavoratore, cessato dall'azienda che lo ha posto in CIG, e conseguentemente licenziato, abbia in precedenza trovato una nuova occupazione e sia occupato nel momento del licenziamento, non può ottenere la certificazione dello stato di disoccupazione.

- Il lavoratore titolare di una qualsiasi prestazione di sostegno al reddito (CIG, NASpI, indennità di mobilità), può svolgere attività occasionale di tipo accessorio, previa comunicazione all'INPS della nuova attività lavorativa, ancorché occasionale, poiché il reddito corrispondente non è cumulabile con l'indennità.

⁴ A partire dal 18 agosto 2014, ogni comunicazione a INPS, da parte dei percettori di NASpI e relativa a variazioni dello stato occupazionale (rioccupazione, avvio di lavoro autonomo, parasubordinato o somministrato ecc.) deve essere inoltrata esclusivamente mediante il canale telematico (www.inps.it), oppure telefonando al n. 803164 se da utenza fissa, o 06164164 se da utenza mobile. E' possibile inoltrare questa comunicazione anche mediante patronato. Medesima procedura anche per comunicare variazioni di indirizzo e/o di modalità di pagamento

- Il lavoratore sospeso o licenziato, nel momento in cui cerca una nuova occupazione, è portatore di incentivi o sgravi a favore del nuovo datore di Lavoro, allo scopo di favorire la rioccupazione. E' consigliabile che tali vantaggi siano resi noti attraverso il Curriculum Vitae o altre informazioni trasmesse dal lavoratore interessato, alle aziende disponibili. Il complesso di queste norme, poiché soggetto a variazioni, integrazioni e modifiche da parte dei vari soggetti che intervengono, è disponibile al sito della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Dipartimento Mercato del Lavoro.

**A cura del Dipartimento Mercato del Lavoro
in collaborazione con INCA - CGIL
della Camera del Lavoro Metropolitana di MILANO**
Corso di Porta Vittoria 43
20122 MILANO